REGOLAMENTO (CEE) N. 1735/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1989

relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 (2), in particolare all'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 (4), prevede che, all'atto dell'esportazione di latte scremato e di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti, viene riscosso un importo pari all'aiuto; che lo scopo di questa disposizione è sostanzialmente quello di evitare che gli aiuti siano riscossi due volte, ossia da un lato, sia concessa una restituzione a norma del regolamento (CEE) n. 1476/89 della Commissione (5) e, dall'altro, un aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3368/88 (7); che negli ultimi anni, tale requisito è stato rispettato attraverso una riduzione della restituzione applicabile al latte scremato in polvere incorporato e recentemente con la decisione di non erogare alcuna restituzione per gli alimenti per animali, ammessi a beneficiare di un aiuto nell'ambito del citato regolamento;

considerando che attualmente l'importo dell'aiuto è nettemente superiore all'importo della restituzione; che pertanto le misure vigenti non bastano più ad evitare che taluni alimenti per animali siano esportati ad un prezzo inferiore al prezzo del mercato mondiale; che si ravvisa quindi l'opportunità di prevedere misure tali da permettere il recupero integrale dell'aiuto concesso per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione animale e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, all'atto dell'esportazione;

considerando che è necessario stabilire le modalità relative alla procedura amministrativa da seguire in tal caso, nonché le necessarie misure di controllo; che occorre a tale scopo riferirsi al regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, recante disposizioni di applicazione delle misure di semplificazione del regime di transito comunitario (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1159/89 (9);

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'aiuto da recuperare conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 986/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Tuttavia, gli importi di cui al paragrafo 1 non vengono riscossi qualora il latte scremato o il latte scremato in polvere esportati sotto forma di prodotti menzionati nell'allegato non abbiano potuto beneficiare dell'aiuto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 a causa della loro composizione non corrispondente ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1725/79.

Gli Stati membri prendono le necessarie misure di controllo per sincerarsi che, nel caso di cui al primo comma, il latte scremato e il latte scremato in polvere non abbiano beneficiato dell'aiuto anteriormente.

Articolo 2

1. Ai fini enunciati all'articolo 1, la dichiarazione di esportazione relativa ai prodotti elencati in allegato deve contenere tutte le informazioni necessarie in merito alla designazione e alla composizione esatta del prodotto. L'accettazione di tale dichiarazione è subordinata alla presentazione di un attestato rilasciato dall'organismo competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68, dello Stato membro nel cui territorio dette formalità sono espletate, o da un altro organismo designato da detto Stato membro. Tale attestato certifica, secondo il caso:

— che l'organismo suddetto ha riscosso per i prodotti in questione l'importo da recuperare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, o

— che i prodotti in questione sono esonerati dal recupero a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.
(5) GU n. L 146 del 30. 5. 1989, pag. 14.
(6) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 50.
(8) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.
(9) GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 100.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 deve comportare fra l'altro :

— una specificazione del prodotto,

— una individualizzazione dei quantitativi interessati,

— l'indicazione dell'importo recuperato o, se del caso, dei motivi che giustificano l'esonero per tali quantitativi.

3. La durata di validità dell'attestato di cui al paragrafo 1 è limitata a un periodo di 30 giorni calcolato a decorrere dal giorno del rilascio.

Articolo 3

1. La circolazione all'interno della Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato si effettua alle condizioni fissate al titolo III del regolamento (CEE) n. 1062/87.

2. Quando un prodotto menzionato nell'allegato circola alle condizioni previste dall'articolo 24 o 25 del regolamento (CEE) n. 1062/87, occorre costituire una cauzione pari al 110 % dell'importo corrispondente indicato nell'allegato del presente regolamento, a garanzia dell'esigenza principale relativa al recupero dell'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 1, nel caso in cui il prodotto non venga reintrodotto nella Comunità entro sei mesi.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita la prova della reintroduzione non appena è accertato, nello Stato membro di spedizione, che il prodotto è stato reintrodotto nella Comunità.

3. Quando un prodotto menzionato nell'allegato è assoggettato al regime previsto al titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87, per essere spedito verso una stazione di destinazione situata all'interno del territorio della Comunità, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in virtù della quale il trasporto stesso si conclude fuori dalla Comunità, solo quando lo speditore ha presentato l'attestato di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in ECU/100 kg
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :	
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto :	
	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :	
	– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina :	
	– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :	
2309 10 11	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	5,40
2309 10 13	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 %	29,40
2309 10 15	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	21,00
	– uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	27,00
	– uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	39,00
	– uguale o superiore a 70 %	43,50
2309 10 19	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	21,00
	– uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	27,00
	– uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	39,00
	– uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	43,50
	– uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	46,50
	– uguale o superiore a 80 %	51,00
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :	
2309 10 31	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	5,40
2309 10 33	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 %	29,40

Codice NC	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in ECU/100 kg
2309 10 39	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60	48,00
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	
2309 10 51	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	5,40
2309 10 53	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 %	29,40
2309 10 59	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o : superiore a 50 %	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	—aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60 %	39,00
2309 90	– altri :	
2309 90 10	– – Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	—
	– – altri :	
	– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :	
	– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina :	
	– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 % :	
2309 90 31	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	5,40
2309 90 33	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 %	29,40
2309 90 35	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % :	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) :	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	21,00
	– uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	27,00
	– uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	39,00
	– uguale o superiore a 70 %	43,50

Codice NC	Designazione delle merci	Importo da riscuotere in ECU/100 kg
2309 90 39	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	21,00
	– uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	27,00
	– uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	39,00
	– uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	43,50
	– uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	46,50
	– uguale o superiore a 80 %	51,00
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:	
2309 90 41	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	5,40
2309 90 43	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 %	29,40
2309 90 49	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	– inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60 %	48,00
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:	
2309 90 51	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*) inferiore a 10 %	5,40
2309 90 53	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	– inferiore a 30 %	17,40
	– uguale o superiore a 30 %	29,40
2309 90 59	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %:	
	– non contenenti latte in polvere (*)	—
	– aventi tenore, in peso, di latte in polvere (*):	
	– inferiore a 60 %	33,00
	– uguale o superiore a 60 %	39,00
2309 90 70	– – – – non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e conteneti prodotti lattiero-caseari	—

(*) Si intende per latte in polvere ai sensi del presente regolamento il prodotti di cui alle sottovoci 0402 10 19, 0402 21 17, 0403 90 11 e 0403 90 13.